[redacted]

Firmato digitalmente

N. [redacted] 2026 REG.PROV.COLL.
N. [redacted] REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] integrato da motivi aggiunti, proposto da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Giaquinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted] rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted] e [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted] rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] e [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;
- del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di [redacted] recante “Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza;

- della delibera consiliare del 20 marzo 2024 [redacted] del 25 marzo 2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di [redacted]

- delle delibere consiliari del 20 novembre 2024 [redacted] del 25 novembre 2024) e del 19 febbraio 2025 [redacted] del 24 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria;

- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [redacted] dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati della ricorrente, che è stata così esclusa dai vincitori;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [redacted]

quanto ai motivi aggiunti presentati il 2 aprile 2026:

- dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [redacted] adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (pratica n. [redacted] in favore di ciascuno dei quaranta candidati ivi nominati;

- di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all'ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti della stessa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi

ignoti, nella parte in cui risulti lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, di [redacted] e [redacted]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace ai sensi del d.lgs. n. 116 del 2017, per la copertura di 40 posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [redacted] indetto con decreto pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale n. 28 dell'11 aprile 2023.

2. – Con delibera del 20 marzo 2024, il Consiglio superiore della magistratura ha approvato la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio, avvalendosi della facoltà di ammetterne un numero pari al numero dei posti disponibili aumentato della metà (n. 60 aspiranti ammessi).

3. – Nel redigere la predetta graduatoria, il CSM ha tenuto in considerazione i titoli di preferenza indicati dall'art. 4, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 116 del 2017, tra i quali quello costituito dall'esercizio della professione di avvocato per almeno un biennio, nonché i criteri di prevalenza, a parità di titolo, rappresentati dalla "*maggiore anzianità professionale ... con il limite massimo di dieci anni di anzianità*" e, a valle, della "*minore età anagrafica*".

4. – La ricorrente si è collocata alla posizione [redacted] della predetta

graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio.

Essa ha acquisito un punteggio pari a n. 3650, in forza del titolo dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato (per effetto dell'iscrizione all'Ordine degli Avvocati dal [redacted]

5. – La ricorrente ha successivamente svolto il tirocinio con esito positivo.

6. – Al termine del tirocinio di tutti i candidati, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario ha proposto al CSM la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

7. – Con delibera del 17 dicembre 2025, il CSM ha deliberato la nomina di 39 giudici onorari presso l'Ufficio del giudice di pace di [redacted]

Tra i nominati non è presente l'odierna ricorrente, risultata prima tra gli idonei non nominati.

8. – Successivamente a tale delibera, con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole *"con il limite massimo di dieci anni di anzianità"*, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto in contrasto con la legge delega n. 57 del 2016.

9. – La ricorrente, presa cognizione della declaratoria di incostituzionalità della disposizione che disciplinava i titoli di preferenza della selezione in esame, ha introdotto il presente giudizio, con ricorso notificato in data 19 gennaio 2026, per chiedere l'annullamento *(i)* della delibera del 17 dicembre 2025, con cui il CSM ha approvato la graduatoria dei soggetti nominati giudici onorari di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di [redacted] *(ii)* della precedente delibera del CSM del 20 marzo 2024 con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio, nonché *(iii)* del bando della selezione.

La ricorrente ha articolato il seguente motivo di impugnazione: *Illegittimità derivata degli atti amministrativi applicativi di norma dichiarata incostituzionale. Annullabilità per violazione di legge degli atti impugnati*.

La graduatoria finale del concorso, approvata dal CSM in data 17 dicembre 2025, così come tutti gli atti prodromici risulterebbero viziati in quanto formulati sulla base di un criterio normativo – il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale – dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025.

La pronuncia della Corte costituzionale avrebbe efficacia *ex tunc* travolgendo situazioni non ancora definitivamente concluse, tra le quali rientrerebbe anche la sua posizione, atteso che *(i)* la graduatoria definitiva è stata approvata con delibera del CSM in data 17 dicembre 2025, *(ii)* non è ancora intervenuto il decreto ministeriale di nomina dei candidati individuati, *(iii)* né vi è stata alcuna immissione in servizio.

Ne conseguirebbe che la procedura concorsuale non possa ritenersi definita, né il rapporto giuridico esaurito.

L'effetto retroattivo della pronuncia della Corte costituzionale comporterebbe illegittimità degli atti amministrativi adottati in attuazione del criterio espunto e imporrebbe la riformulazione della graduatoria secondo criteri conformi alla legge, eliminando ogni effetto pregiudizievole derivante dall'ingiusta compressione del punteggio di anzianità professionale della ricorrente.

Nel caso di specie, la ricorrente, iscritta all'albo degli avvocati ininterrottamente dal [redacted] vantava alla data del 14 aprile 2023 (termine finale per la presentazione delle domande) un'anzianità professionale di oltre quattordici anni.

Tuttavia, il punteggio assegnatole è stato pari a quello riconosciuto a tutti i candidati con dieci o più anni di iscrizione, con successiva applicazione del criterio anagrafico per la definizione della posizione relativa.

Tale metodologia valutativa avrebbe determinato una compressione del titolo preferenziale della ricorrente, che è stata posizionata in graduatoria (oggi al [redacted] subito dopo i primi 40 da nominare) dopo numerosi candidati con minore anzianità forense.

Alla luce dei dati professionali noti, la ricorrente possiederebbe un'anzianità di esercizio superiore a tutti i candidati attualmente nominati con pari punteggio per titolo preferenziale (3650 punti per esercizio della professione di avvocato): tra i nominati, infatti, il candidato con la maggiore anzianità sarebbe iscritto dal [redacted] e gli altri risulterebbero iscritti in anni compresi tra il [redacted]

10. – Si è costituito in giudizio il CSM, il Ministero della giustizia e plurimi controinteressati.

Tutti hanno eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e, in particolare, perché la delibera immediatamente lesiva per la posizione della ricorrente non sarebbe stata quella di nomina dei giudici di pace di [redacted] approvata dal CSM in data 17 dicembre 2025, bensì quella precedente di ammissione al tirocinio adottata dal CSM in data 20 marzo 2024, rispetto alla quale l'impugnazione oggi proposta sarebbe tardiva.

A mezzo della delibera del 20 marzo 2024, infatti, il CSM, dopo aver vagliato i requisiti di partecipazione nonché valutato e comparato i titoli preferenziali di tutti gli aspiranti, avrebbe stilato una graduatoria di merito da considerarsi, già all'epoca, "definitiva" quanto allo specifico punteggio attribuito a ciascun candidato e alla conseguente posizione in graduatoria, tant'è che il CSM si sarebbe successivamente attenuto alla stessa ai fini dell'individuazione degli idonei da nominare Giudici onorari di pace.

La delibera di ammissione al tirocinio del 20 marzo 2024, dunque, non avrebbe semplicemente chiuso la prima fase della procedura selettiva in esame, ma anche cristallizzato in via definitiva le posizioni degli aspiranti in una graduatoria di merito che è stata poi necessariamente seguita (ai sensi dell'art. 7, comma 7, d.lgs. 116 del 2017) anche ai fini dell'adozione della successiva delibera di nomina del 17 dicembre 2025.

Nel merito, i resistenti hanno contestato la fondatezza del gravame, in ragione della preclusa applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2025 a

rapporti, come nel caso di specie, esauriti.

11. – Con ordinanza [redacted] del 12 febbraio 2026, questo Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ritenendo che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 213 del 2025 non avesse effetto sulla graduatoria del 20 marzo 2024 con cui erano stati selezionati gli aspiranti ammessi al tirocinio.

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha sollecitato la fissazione dell'udienza di merito, così motivando:

"*Nella sostanza il Tar ha ritenuto che la delibera immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente non è quella di nomina dei Giudici di Pace di* [redacted] *adottato in data 17 dicembre 2025, ma quella di ammissione al tirocinio adottata dal C.S.M. in data 20 marzo 2024 "definitiva" quanto allo specifico punteggio attribuito a ciascun candidato e alla conseguente posizione in graduatoria;*

Ritenuto tuttavia che la delibera del 20 marzo 2024 non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale".

12. – Con atto di motivi aggiunti del 2 aprile 2026, la ricorrente ha impugnato i singoli decreti ministeriali di conferimento dell'incarico di giudice onorario di pace, adottati in attuazione della delibera del CSM del 17 dicembre 2025.

13. – Con decreto monocratico del 2 aprile 2026, la ricorrente è stata autorizzata all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia.

14. – All'udienza pubblica del 7 ottobre 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

15. – Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.

16. – Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, sollevate dalle parti resistenti.

16.1. – Tali eccezioni pongono al Collegio il problema di valutare quale sia, nell'ambito della peculiare procedura volta alla nomina dei giudici onorari di pace, la deliberazione immediatamente lesiva della posizione della ricorrente: se quella con cui il CSM ha approvato la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, oppure quella successiva che ha approvato la graduatoria finale e designato i giudici onorari ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo.

16.2. – In termini generali si evidenzia che la procedura selettiva in esame si articola in due fasi:

- nella prima fase viene effettuata una valutazione dei requisiti di partecipazione dei candidati e una comparazione dei loro titoli preferenziali sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017; questa prima fase si conclude con l'approvazione, da parte del CSM, di una graduatoria di merito degli aspiranti ammessi al tirocinio (nel caso di specie, questa graduatoria è stata approvata in data 20 marzo 2024);
- nella seconda fase, invece, i candidati ammessi svolgono un tirocinio pratico/teorico e, se lo superano positivamente, vengono inseriti in una graduatoria finale, redatta seguendo l'ordine stabilito nell'originaria graduatoria di ammissione al tirocinio; essi vengono poi nominati giudici onorari (nel caso di specie, questa seconda graduatoria finale è stata approvata con delibera del CSM in data 17 dicembre 2025).

16.3. – Nell'ambito di una siffatta procedura, è necessario valutare se la posizione sostanziale di coloro che partecipano ad essa possa essere incisa in modo definitivo:

a) già con la graduatoria di ammissione al tirocinio, redatta *inter alia* secondo il criterio di preferenza che è stato poi dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale;

b) oppure solamente con la delibera finale del CSM che approva la graduatoria definitiva di coloro che hanno superato il tirocinio e vengono così nominati giudici onorari.

16.4. – Questo Collegio ritiene che a tale quesito debba essere fornita una risposta differente a seconda che il candidato sia stato ammesso, o meno, a sostenere il tirocinio.

A) Nel caso in cui il candidato non venga incluso nella graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio, il medesimo vede lesa irreversibilmente e immediatamente la propria posizione già al momento dell'approvazione della suddetta graduatoria, poiché egli non prosegue nella procedura selettiva.

Egli ha l'onere, dunque, di impugnare tempestivamente questa prima graduatoria, pena il consolidamento della stessa.

Del resto, in tutte le procedure latamente concorsuali il concorrente estromesso è gravato dall'onere di impugnazione immediata della propria esclusione, atto immediatamente ed autonomamente lesivo.

B) Nella diversa ipotesi in cui, invece, il candidato sia stato ammesso a sostenere il tirocinio, sebbene collocato nella relativa graduatoria in una posizione astrattamente non utile alla nomina perché in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, deve ritenersi che la sua posizione sostanziale non sia ancora definitivamente pregiudicata per effetto della sola approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi.

È pur vero, infatti, che – come evidenziato dalle parti resistenti – con tale graduatoria si esaurisce la fase di valutazione dei titoli di preferenza nella quale viene fatta concreta applicazione del criterio dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Ma è altrettanto vero che è sempre possibile che alcuni dei candidati collocatisi in posizione precedente nella graduatoria degli ammessi non superino il tirocinio, oppure rinuncino ad un posto in favore di altro.

In tal caso, il candidato ammesso in soprannumero sopravanza in graduatoria, collocandosi in posizione utile, così acquisendo il bene della vita a cui realmente aspira, ossia la nomina a giudice onorario.

Questa evenienza è tutt'altro che remota o imponderabile, atteso che è proprio in vista dei probabili "scorrimenti" verso il basso che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 116 del 2017 prevede "l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1, aumentato della metà".

La graduatoria di ammissione al tirocinio rappresenta, così, un atto che consente a coloro che sono in essa presenti (per quanto in posizione non utile) di proseguire nello svolgimento della procedura selettiva e che, quindi, non pregiudica ancora, in termini assoluti e definitivi, la loro aspirazione ad essere nominati giudici onorari.

Coerentemente con ciò, l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 definisce questa graduatoria in termini di *"graduatoria degli aspiranti"*, ossia di coloro che vantano ancora un'aspettativa giuridica, e che sono sottoposti ad un ulteriore vaglio valutativo di idoneità al fine di conseguire la nomina all'esercizio delle funzioni onorarie.

Nei loro confronti, pertanto, questa delibera non è suscettibile di determinare un effetto immediatamente lesivo.

Tale effetto si produce, invece, con l'approvazione della graduatoria finale (se essi non si collocano in posizione utile per essere nominati).

16.5. – Applicando al caso di specie le coordinate interpretative sopra esposte, deve ritenersi che il presente ricorso sia tempestivo, perché:

- la ricorrente è una degli aspiranti ammessi al tirocinio, seppur in posizione astrattamente non utile [redacted] su 40 posti), e lo ha superato positivamente;
- il provvedimento che ha direttamente leso la sua posizione è, dunque, solo la delibera del CSM del 17 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria finale dei nominati, rispetto alla quale il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 19 gennaio 2026.

Il ricorso è anche ammissibile, in quanto la ricorrente non aveva l'onere di impugnare nei termini il bando di concorso, atteso che la clausola riproduttiva dell'art. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017 sui titoli di preferenza non era una clausola immediatamente escludente.

La ricorrente non aveva nemmeno l'onere di impugnare nei termini la delibera di ammissione al tirocinio del 20 marzo 2024, non essendo questa – per tutti i motivi sopra chiariti – irreversibilmente lesiva per la sua posizione.

17. – Le considerazioni svolte consentono di ritenere infondata anche l'eccezione, sollevata dai controinteressati, di non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

Poiché l'atto concretamente lesivo è la graduatoria finale del 17 dicembre 2025, i controinteressati effettivi sono solamente coloro che sono inseriti in essa, i quali vantano una posizione vantaggio potenzialmente pregiudicata dall'eventuale accoglimento dell'azione proposta dalla ricorrente.

Rispetto ad essi, il contraddittorio è da ritenersi perfettamente integrato, poiché la ricorrente ha notificato il ricorso:

- a taluni di essi a mezzo p.e.c. (e in particolare all'ultimo candidato posizionatosi in graduatoria),
- nonché a tutti gli stessi a mezzo pubblici proclami nei termini e nei modi autorizzati con decreto presidenziale.

18. – Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di carenza di interesse svolta da alcuni dei controinteressati sul presupposto che l'eventuale rimozione del limite decennale non avvantaggerebbe la ricorrente, perché verrebbero "rimessi in gioco" tutti i candidati che vantano un'anzianità professionale superiore ai dieci anni e che sono stati esclusi dalla fase del tirocinio, i quali potrebbero avere un'anzianità professionale addirittura superiore a quella della ricorrente.

Coloro che sono stati esclusi dal tirocinio e che non hanno impugnato nei termini la relativa delibera non possono evidentemente essere rivalutati per effetto diretto

dell'accoglimento della domanda di annullamento della delibera finale proposta in questo giudizio.

L'anzianità di esercizio della professione da essi vantata non incide, dunque, sull'utilità conseguibile dalla ricorrente in caso di accoglimento del presente ricorso.

19. – Parimenti non fondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della "prova di resistenza".

La ricorrente ha allegato e prodotto in giudizio documentazione comprovante che taluni dei candidati nominati giudici onorari hanno un'anzianità nell'esercizio della professione di avvocato inferiore alla sua e che, dunque, si sono avvantaggiati dell'applicazione di un criterio di preferenza dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.

A tal fine, è sufficiente osservare come la ricorrente risulti iscritta all'Ordine dalla data del [redacted] mentre l'ultimo dei soggetti nominati è iscritto all'Albo dalla data del [redacted] circa due anni dopo.

Ciò è sufficiente a ritenere superata la "prova di resistenza".

20. – Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.

20.1. – La Corte Costituzionale, con sentenza 30 dicembre 2025, n. 213, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, lett. a, del D.Lgs. 116/2017, limitatamente alle parole «*con il limite massimo di dieci anni di anzianità*» per violazione dell'art. 76 della Costituzione, trattandosi di inciso contrastante con l'art. 2, comma 3, della legge delega n. 57/2016.

Con tale legge delega – ha osservato la Corte – "*si intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età:* sicché il limite (decennale) massimo di rilevanza della maggiore anzianità professionale introdotto dal D.Lgs. n. 116/2017 ha determinato una pratica "inversione" dell'ordine di preferenza dei criteri (della maggiore anzianità professionale e della minore età anagrafica) stabilito dalla legge delega, consentendo, in presenza di più candidati

con anzianità superiore a dieci anni di professione forense, al più giovane di età di prevalere su quello con maggiori anni di esercizio della professione.

20.2. – La previsione normativa dichiarata incostituzionale è stata applicata nel caso di specie dal CSM nella determinazione dei titoli di preferenza dei candidati nominati giudici onorari.

Tale applicazione ha pregiudicato in concreto la posizione della ricorrente, in quanto alcuni dei nominati hanno un'anzianità di esercizio della professione di avvocato inferiore a quella pari a 14 anni vantata dalla ricorrente.

20.3. – La pronuncia di incostituzionalità rende invalida la graduatoria finale della procedura in esame, trattandosi di un rapporto ancora pendente al momento dell'instaurazione del presente giudizio per tutti i motivi *supra* illustrati.

Al riguardo si rammenta che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una previsione normativa hanno efficacia retroattiva *ex tunc* e producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente ad essi.

L'efficacia retroattiva non si estende tuttavia (salva la materia penale) ai rapporti c.d. "esauriti", ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (Corte Cost., sentenza n. 139 del 1984; Cass. Civ., Sez. lavoro, 7 luglio 2016, n. 13884).

In particolare, con specifico riguardo al diritto amministrativo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato sulla relativa controversia.

Rientra, pertanto, nell'ambito dell'ordinaria attività interpretativa del giudice comune individuare in concreto il limite alla retroattività della sentenza di incostituzionalità, ciò dipendendo dalla specifica disciplina di settore relativa, ad esempio, ai termini di decadenza, prescrizione o inoppugnabilità degli atti amministrativi (*cfr*. parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato n. 1984 del 28 dicembre 2021).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene – per tutte le considerazioni sopra svolte al §. 16 – che il rapporto inerente alla procedura selettiva in esame non potesse ancora dirsi "esaurito" tra il CSM e la ricorrente al momento della proposizione del ricorso: a quella data, infatti, non erano ancora decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di annullamento della graduatoria finale della procedura.

Conseguentemente, le domande proposte in giudizio dalla ricorrente sono fondate.

21. – In accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, il CSM dovrà allora rinnovare la valutazione dei concorrenti – compresa la ricorrente – collocati nella graduatoria finale di merito relativamente al requisito di cui all'art. 4, punto 2, lett. a) del bando ("*in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità*"), e ciò secondo la statuizione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 2025, n. 213, con cui è stata dichiarata *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «con il limite massimo di dieci anni di anzianità»"*.

22. – Con riferimento alle spese di lite, si ravvisano i presupposti per disporne la compensazione, in ragione della sopravvenienza (rispetto all'adozione degli atti gravati) sulla quale risulta fondata la pretesa fatta valere in giudizio, nonché dell'obiettiva incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, negli stessi termini, annulla gli atti impugnati in giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alberto Ugo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alberto Ugo

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.